



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) [REDACTED]	Presidente
(NA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - [REDACTED]

Seduta del 20/10/2020

### FATTO

Con reclamo del 05. 05.2020, i ricorrenti contestavano la mancata inclusione del costo della polizza assicurativa nel TAEG relativo a un contratto di finanziamento sottoscritto in data 5.12.2012. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adivano questo Arbitro e chiedevano l'applicazione del tasso sostitutivo *ex lege*, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e restituzione di quanto pagato in eccesso, oltre interessi di legge dalla data del reclamo.

L'intermediario si costituiva ritualmente e concludeva per il rigetto del ricorso in ragione del carattere facoltativo della polizza.

### DIRITTO

I ricorrenti hanno sottoposto all'esame del Collegio la questione della legittimità dell'esclusione, nell'ambito della determinazione contrattuale del TAEG, del costo della polizza assicurativa sottoscritta unitamente al contratto di finanziamento concluso con l'intermediario resistente.

Come statuito dal costante orientamento dell'ABF *«in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio,*



*quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; - che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento» (Collegio di coordinamento, decisione 25 ottobre 2017, n.13316).*

Nel caso in esame sussistono gli indici di collegamento funzionale tra la copertura assicurativa e il finanziamento. Si riscontra uno stretto collegamento funzionale tra polizza e finanziamento perché la polizza è espressamente stipulata a protezione del credito; la copertura assicurativa ha durata corrispondente a quella del finanziamento ed è stata stipulata contestualmente al finanziamento; l'indennizzo è parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Il contratto posto a base del ricorso contiene due riferimenti al costo complessivo del credito, con e senza la polizza assicurativa "facoltativa". Nessun rilievo può essere ascritto all'indicazione in termini assoluti anziché percentuali, come già affermato da questo Collegio (dec. n. 14834 del 2019). Pertanto, pur sussistendo nel caso in esame gli indici sintomatici presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa, l'intermediario ha rimosso il valore probatorio in conformità dell'orientamento del Collegio di Coordinamento. In particolare, l'intermediario ha dimostrato di avere proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e quindi del TAEG) con conseguente offerta delle medesime condizioni di finanziamento con o senza polizza. La polizza assicurativa in esame, perciò, deve essere reputata facoltativa e, come tale, non incidente sul calcolo del TAEG.

Inoltre, il resistente, ha allegato copia di quattro contratti conclusi con altri clienti valutati quali aventi medesimo merito creditizio del ricorrente a prescindere dalla stipula di contestuale polizza assicurativa. In conformità della decisione del Collegio di Coordinamento (decisione n. 16291/18), è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti al fine di dimostrare di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizi. A tal fine è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti e parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono 1. TAN: scostamento marginale  $\pm 50$ bp; 2. durata:  $\pm 25\%$ ; 3. importo:  $\pm 25\%$ ; 4. periodo di offerta:  $\pm 3$  mesi; 5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). Due contratti sono pienamente corrispondenti ai parametri



indicati sì che è stata offerta ulteriore prova per escludere che il contratto di assicurazione sia stato un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

